

Bollettino ufficiale delle leggi

Legge della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

(del 27 maggio 2020)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 7 gennaio 2020 n. 7782 del Consiglio di Stato,

decreta:

I

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è così modificata:

**Obbligo scola-
stico e formati-
vo**

Art. 6 cpv. 1, 1bis e 1ter (nuovi), 5, 6 e 7

¹Tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute all'obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola.

^{1bis}Al termine dell'obbligo scolastico e fino al compimento della maggiore età o al conseguimento di un certificato federale di formazione pratica tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all'obbligo formativo, ovvero alla frequenza di una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, oppure di un'attività formativa tra quelle previste dal regolamento.

^{1ter}Su richiesta motivata, il Dipartimento concede la deroga all'obbligo formativo. Sono riservati gli artt. 58a e 58b.

⁵L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico da tale obbligo può essere concesso dal Dipartimento per seri motivi, in ogni caso non prima del compimento del quindicesimo anno d'età.

⁶All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento da tale obbligo.

⁷I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Art. 53 cpv. 2

²Per i figli tenuti all'obbligo scolastico e all'obbligo formativo i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola, rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione scolastica.

Art. 56 lett. a)

a) di adempiere agli obblighi di frequenza della scuola;

**Sanzioni disci-
plinari**

Art. 58a (nuovo) ¹Le sanzioni disciplinari a carico delle persone tenute all'obbligo formativo e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione.

²La persona deve essere preventivamente sentita.

**Doveri e diritti
durante
l'obbligo forma-
tivo**

Art. 58b (nuovo) ¹Alle persone tenute all'obbligo formativo che frequentano una scuola, a tempo pieno o per apprendisti, si applicano gli art. 56-58.

²Le altre persone tenute all'obbligo formativo:

- a) devono adempiere agli impegni presi nel quadro di tale obbligo;
- b) hanno il diritto di esercitarlo conformemente alle loro caratteristiche individuali, nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.
- c) hanno il diritto di essere informate sulla loro situazione e su leggi e regolamenti che li concernono.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 27 maggio 2020

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 27 maggio 2020 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° settembre 2021.

Bellinzona, 7 luglio 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014; modifica

(del 26 maggio 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014 è modificato come segue:

TITOLO II Obbligo formativo

Principio

Art. 2a (nuovo) ¹Fino al compimento della maggiore età tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all'obbligo formativo.

²L'obbligo formativo è adempiuto se l'allievo alternativamente:

- a) frequenta un pretirocinio ai sensi dell'art. 3;
- b) frequenta una scuola postobbligatoria pubblica o privata autorizzata;
- c) ha sottoscritto un contratto di tirocinio per una formazione professionale di base a tempo pieno o in modalità duale in azienda;
- d) svolge un corso o un periodo dedicato allo studio di una lingua seconda;
- e) ha sottoscritto un progetto formativo individuale ai sensi dell'art. 2b.

Progetto formativo individuale

Art. 2b (nuovo) ¹Le persone astrette all'obbligo formativo hanno diritto a beneficiare di una consulenza e di un bilancio delle competenze e ad essere accompagnate attraverso un progetto formativo individuale.

²Il progetto formativo individuale definisce le misure d'accompagnamento, le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto e lo scadenzario delle modalità e delle attività per la sua realizzazione.

³Le misure di accompagnamento sono segnatamente:

- a) attività o stages d'orientamento e formativi previsti tramite accordi con scuole, aziende e enti senza scopo di lucro;
- b) periodi formativi finalizzati all'apprendimento o a un miglioramento delle competenze di base necessarie per iniziare una formazione postobbligatoria di base;
- c) azioni destinate a favorire il recupero o lo sviluppo dell'autonomia e delle competenze sociali della persona interessata.

⁴Il progetto formativo individuale è sottoscritto dalla persona astretta all'obbligo formativo e dalle persone responsabili del servizio designato giusta l'art. 2c, che si avvalgono della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati.

Vigilanza e accompagnamento

Art. 2c (nuovo) ¹Il riconoscimento, il coordinamento e la vigilanza in materia di obbligo formativo sono esercitati dal Dipartimento tramite la Divisione.

²Il Dipartimento designa il servizio incaricato della consulenza e dell'accompagnamento dei giovani di cui all'art. 2b.

Conseguenze dell'obbligo formativo

Art. 2d (nuovo) ¹Le persone astrette all'obbligo formativo sono contattate appena possibile dal servizio designato dal Dipartimento unitamente ai loro genitori per un colloquio.

²Il colloquio, che serve a discutere della situazione, è obbligatorio; se necessario, il servizio decide di organizzarne altri, anch'essi obbligatori, eventualmente coinvolgendo professionisti esterni.

Sanzioni

Art. 2e (nuovo) ¹Se la persona astretta all'obbligo formativo e/o i suoi genitori, senza validi motivi, non si presentano a uno o più colloqui, rispettivamente non danno seguito alle misure previste dal progetto formativo individuale, il servizio incaricato emette un ammonimento.

²La persona astretta all'obbligo formativo e/o i suoi genitori devono essere sentiti.

³Dopo l'ammonimento, in caso di rifiuto ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6, il Dipartimento può infliggere ai genitori multe fino a 1'000 franchi.

⁴Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.

TITOLO III**Formazione professionale di base****Art. 20 cpv. 4 (nuovo)**

⁴Se un nuovo contratto di tirocinio non può essere concluso, l'interruzione della formazione è registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.

TITOLO IV**Formazione continua****TITOLO V****Servizi****TITOLO VI****Certificazioni****TITOLO VII****Formazione dei responsabili della formazione professionale****TITOLO VIII****Finanziamento della formazione professionale****TITOLO IX****Commissione cantonale per la formazione professionale****TITOLO X****Rimedi giuridici e norme penali****TITOLO XI (NUOVO)****Disposizioni finali**

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° settembre 2021.

Bellinzona, 26 maggio 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Regolamento
della legge della scuola del 19 maggio 1992 (RLSc); modifica**

del 26 maggio 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

d e c r e t a :

I

Il regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992 (RLSc) è modificato come segue:

Obbligo scolastico e formativo

Art. 1b Le disposizioni particolari concernenti la frequenza delle scuole obbligatorie e l'obbligo formativo sono stabilite nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione.

Art. 81c cpv. 4 lett. u (nuova)

u) tutti i dati concernenti le attività inerenti al rispetto dell'obbligo formativo tra quelle previste dall'art. 2a cpv. 2 del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014.

Mancato rispetto dell'obbligo scolastico e formativo

Art. 81c^{bis} ¹La banca dati GAGI segnala al servizio designato dal Dipartimento se un allievo fino ai quindici anni di età non risulta iscritto ad una scuola.

²Parimenti essa segnala se un minore tra i quindici anni e la maggiore età non sta frequentando una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, un pretirocinio, oppure un'attività formativa tra quelle previste all'art. 2 lett. a e segg. del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° settembre 2021.

Bellinzona, 26 maggio 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016; modifica

(del 26 maggio 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016 è modificato come segue:

Abbandono **Art. 23a (nuovo)** ¹L'abbandono degli studi in corso d'anno scolastico è registrato appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.

²La direzione di istituto è responsabile della registrazione tempestiva degli abbandoni non annunciati, dopo aver chiarito la situazione con l'allievo e la sua famiglia.

Art. 25 cpv. 5 (nuovo)

³L'esclusione da una scuola è registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° settembre 2021.

Bellinzona, 26 maggio 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015; modifica

(del 26 maggio 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015 è modificato come segue:

Abbandono **Art. 22a (nuovo)** ¹L'abbandono degli studi in corso d'anno scolastico è registrato appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.

²La direzione di istituto è responsabile della registrazione tempestiva degli abbandoni non annunciati, dopo aver chiarito la situazione con l'allievo e la sua famiglia.

Art. 24 cpv. 5^{bis} (nuovo)

^{3bis}L'esclusione da una scuola è registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° settembre 2021.

Bellinzona, 26 maggio 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**